

BGer 1C_281/2013 vom 31. Oktober 2013

Bundesgericht, 2013-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_281_2013

FR: TF 1C_281/2013 du 31 octobre 2013

IT: TF 1C_281/2013 del 31 ottobre 2013

Erwägungen

E. 1.1

I ricorsi riguardano due decisioni distinte emanate dalla medesima autorità e concernono la stessa causa, segnatamente il rilascio della contestata licenza edilizia. Si giustifica quindi, anche tenuto conto del loro esito, di trattarli congiuntamente e di statuire con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l' art. 24 cpv. 2 PC).

E. 1.2

Nella sentenza di principio del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 271), il Tribunale federale ha ricordato che Helvetia Nostra fa parte delle organizzazioni abilitate a ricorrere in materia di protezione della natura e del paesaggio ai sensi dell' art. 12 cpv. 1 LPN (cifra 9 dell'elenco all'allegato ODO; RS 814.076). Il ricorso di queste associazioni è ammissibile soltanto nella misura in cui l'oggetto del litigio si fonda su un compito della Confederazione secondo gli art. 78 Cost. e 2 LPN. L' art. 75 Cost. è una norma direttamente applicabile che impone alla Confederazione di impedire che il limite massimo delle residenze secondarie ecceda il 20 %. La finalità di questa norma è in primo luogo la protezione della natura e del paesaggio. Il Tribunale federale ha quindi considerato che il permesso di costruire una residenza secondaria si basa su elementi retti in maniera specifica dal diritto federale e viene rilasciato in esecuzione di un compito della Confederazione (consid. 11.3). A Helvetia Nostra doveva essere pertanto riconosciuto il diritto di ricorso (consid. 11.4).

E. 1.3

In una seconda sentenza di principio del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 consid. 9-11), il Tribunale federale ha ritenuto che l' art. 75b Cost. (in relazione con l'art. 197 cifra 9 cpv. 2 Cost.) è direttamente applicabile a partire dalla sua entrata in vigore l'11 marzo 2012. Nei comuni in cui la quota del 20 % di residenze secondarie, come è il caso per il Comune di Mesocco, è già raggiunta o superata, le licenze edilizie rilasciate tra l'11 marzo 2012 e il 31 dicembre 2012 sono annullabili.

E. 2

Discende da queste sentenze che le decisioni impugnate devono essere annullate. In tal caso, il Tribunale federale può rinviare la causa all'autorità inferiore o a quella che ha deciso in prima istanza (art. 107 cpv. 2 LTF). Per quest'ultima soluzione milita il fatto che il Comune, negando la legittimazione a ricorrere a Helvetia Nostra e ritenendo applicabile la disposizione transitoria solo a partire dal 1° gennaio 2013, non ha esaminato, a torto, l'opposizione di Helvetia Nostra e pertanto non si è confrontato con le sue obiezioni.

Del resto, nella sua concezione originale, il progetto edilizio, senza limitazioni dell'utilizzazione, viola l' art. 75b Cost. Il nuovo postulato rilascio di una licenza edilizia, relativa a sei residenze primarie, formulato per la prima volta nell'ambito della procedura

dinanzi al Tribunale federale e sul quale la Corte cantonale non si è espressa, comporta una modificazione del permesso di costruzione, sulla quale sia a Helvetia Nostra sia ai vicini dev'essere concesso il diritto di essere sentito. In siffatte circostanze non occorre esaminare le censure formali e di merito sollevate da questi ultimi.

Appare quindi opportuno accogliere la conclusione subordinata di entrambi i ricorrenti di annullare la licenza edilizia e di rinviare la causa al Comune. Qualora la domanda venisse ulteriormente ritirata, il Comune può emanare un decreto di stralcio e determinarsi anche sulla nuova ripartizione delle spese.

E. 3

Considerato l'esito della causa, le spese e le ripetibili sia della sede federale (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF) sia di quella cantonale (art. 67 e 68 cpv. 5 LTF) sono poste a carico degli oppositori, che nell'incanto 1C_540/2013 hanno chiesto la reiezione del ricorso. Certo, nell'altra causa, essi né dinanzi alla Corte cantonale né dinanzi al Tribunale federale hanno chiesto la reiezione del gravame. Con l'inoltro della domanda di costruzione, essi hanno nondimeno provocato il procedimento e nella procedura in esame sono pertanto necessariamente controparti: in quanto tali di massima devono assumere, anche in tale causa, il rischio del processo e delle spese (DTF 123 V 156 consid. 3c pag. 158).

Helvetia Nostra non è patrocinata da un legale, per cui secondo la prassi non ha diritto a ripetibili. Riguardo alla causa promossa dai vicini, occorre considerare che già dinanzi al Comune e alla Corte cantonale essi erano patrocinati da un legale. In siffatte circostanze è opportuno che sia il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni a fissare nuovamente le spese e le ripetibili della sede cantonale risultanti dalla mutata situazione (cfr. sentenza 1C_137/2013 del 2 ottobre 2013 consid. 3). Spetterà ugualmente alla Corte cantonale decidere, riguardo ai vicini, in che modo ripartire i costi delle procedure comunali di rilascio della licenza edilizia e di quella d'opposizione. Essa potrà se del caso rinviare la causa al Comune su questo punto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.